




SEGRETERIA
GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.
152 DEL 15.12.2016.



REGOLAMENTO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS)

COMUNE DI AREZZO

Direzione Servizi cittadino famiglia persona

Ufficio servizi sociali e politiche di coesione

**REGOLAMENTO
DEI
CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE
(CAS)**

Approvato con delibera consiliare n. 152 del 15 dicembre 2016

Art. 1
(Riconoscimento e denominazione)

1. Il Comune di Arezzo riconosce e valorizza i Centri di Aggregazione Sociale (di seguito denominati CAS) quali associazioni di promozione sociale, finalizzate a svolgere attività in ambito solidaristico, ricreativo, educativo, culturale e in assenza di ogni fine di lucro, nel rispetto dei principi di libertà e di dignità degli associati.
2. Per la regolazione delle attività, delle modalità di gestione, delle forme di sostegno e di sviluppo dei CAS, è fatto riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 7.12.2000 n.383 e nella LRT 9.12.2002 n. 42 e s.m.i., aventi per oggetto la disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS).
3. I CAS, che il Comune ha sostenuto nel corso del tempo e dotato di apposite sedi ubicate nei diversi quartieri urbani e nelle frazioni del territorio di Arezzo, alla data di approvazione del presente regolamento sono così identificati e denominati:

1. *Centro di Aggregazione Sociale "Agazzi", località Agazzi n. 125/A*
2. *Centro di Aggregazione Sociale "Andromeda", piazza Andromeda*
3. *Centro di Aggregazione Sociale "Battifolle", località Battifolle n. 34*
4. *Centro di Aggregazione Sociale "Oasi-Chiani", località Ponte a Chiani*
5. *Centro di Aggregazione Sociale "Colle del Pionta", parco del Pionta*
6. *Centro di Aggregazione Sociale "Fiorentina", via Vecchia*
7. *Centro di Aggregazione Sociale "Giotto", via XXV Aprile n. 37/a*
8. *Centro di Aggregazione Sociale "Giovi", località Giovi n. 141*
9. *Centro di Aggregazione Sociale "Il Cavallino", località Sant'Andrea a Pigli n. 59/c*
10. *Centro di Aggregazione Sociale "Indicatore", località Indicatore, Strada F*
11. *Centro di Aggregazione Sociale "Malpighi", via Malpighi n.8*
12. *Centro di Aggregazione Sociale "Pescaiola", via A. dal Borro n. 15*
13. *Centro di Aggregazione Sociale "Policiano, località L'Oliveta n. 6*
14. *Centro di Aggregazione Sociale "Quarata", località Quarata. 243*
15. *Centro di Aggregazione Sociale "Rigutino", località Rigutino Ovest n. 102*
16. *Centro di Aggregazione Sociale "Ruscello", località Ruscello n. 15*
17. *Centro di Aggregazione Sociale "San Marco La Sella", via Romana n. 154*
18. *Centro di Aggregazione Sociale "Tortaia", via E. Montale n. 13*
19. *Centro di Aggregazione Sociale "Tregozzano", località Tregozzano Beneduci*
20. *Centro di Aggregazione Sociale "Valcerfone", località Palazzo del Pero n. 60*
21. *Centro di Aggregazione Sociale "Villa Severi", via F. Severi n. 13*
22. *Centro di aggregazione sociale – Pro Loco di Venere, loc. Venere*
23. *Centro di aggregazione sociale – Circolo ricreativo Santa Firmina, loc. Santa*

Firmina

4. L'elenco è suscettibile di successiva integrazione e modifica, qualora si costituiscono, altri CAS o siano trasferite una o più delle loro attuali sedi con variazione dei relativi indirizzi, ferma restando l'applicazione dei principi, delle finalità e dei contenuti qui stabiliti.

Art. 2
(Finalità e linee di indirizzo operativo)

1. I CAS rappresentano presidi di socialità, dislocati nel territorio comunale:

- per favorire l'integrazione e il radicamento dei cittadini nelle zone in cui risiedono;
 - per incrementare le occasioni di ascolto e di confronto su progetti e interventi di interesse pubblico o di utilità sociale, anche attivati dall'amministrazione comunale;
 - per contrastare il rischio di emarginazione e di solitudine di singoli o gruppi con particolare attenzione a coloro che sono in condizioni di fragilità sociale.
2. Ogni CAS svolge le proprie attività secondo questi indirizzi e finalità:
 - Essere sede di iniziative ideate e condotte con l'apporto volontario e gratuito degli associati, rivolte a coinvolgere la collettività secondo intenti di partecipazione e di inclusione;
 - Sviluppare progetti e realizzare programmi e attività di utilità sociale tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale-turistico, culturale-educativo, sociale, socio-sanitario, sportivo-ricreativo e della tutela dei diritti.
 - Promuovere il benessere psico-fisico delle persone di ogni età;
 - Agire in collaborazione con altre associazioni di volontariato, di promozione sociale, sportive e culturali, con le scuole, con le istituzioni presenti nel territorio di riferimento, per progettare e realizzare interventi di valenza pubblica;
 - Collaborare, quando concordato con il Comune di Arezzo, per il miglior risultato di iniziative di informazione e sensibilizzazione su temi di valenza pubblica e su progetti aventi contenuto sociale, educativo e culturale.
 3. I CAS non devono avere alcuna connotazione partitica, nel rispetto del pluralismo, della libertà di religione e di tutte le opinioni onde salvaguardare la propria autonomia e la propria specifica funzione sociale.

Art. 3

(Atto costitutivo e statuto)

1. Entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni CAS si costituisce in associazione di promozione sociale e si dota di nuovo statuto mediante atto scritto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 383/2000 e art. 5 della LRT n. 42/2002 e s.m.i., assumendo la propria sede legale presso i locali ove si svolgono le attività del Centro, resi disponibili e concessi in comodato gratuito dal Comune.
2. I contenuti essenziali dello statuto sono i seguenti:
 - a) Specifico riferimento alle finalità e alle attività dei CAS come descritte negli articoli 1 e 2 del presente regolamento, assunte quali "oggetto sociale";
 - b) Attribuzione della rappresentanza legale;
 - c) Assenza di ogni fine di lucro e divieto di divisione degli eventuali proventi delle attività tra gli associati, anche in forme indirette;
 - d) Obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività previste dallo statuto;

- e) Le norme dell'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
 - f) Criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, loro diritti e obblighi;
 - g) L'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale;
 - h) Modalità di scioglimento del CAS in quanto associazione di promozione sociale;
 - i) Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, dopo la liquidazione, per fini di utilità sociale.
 - j) Divieto di ogni limitazione di qualsiasi natura per quanto concerne l'ammissione degli associati;
 - k) Divieto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e divieto di collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di beni o quote di natura patrimoniale;
 - l) Gratuità della rappresentanza legale e di tutte le cariche sociali
 - m) Specificazione dei seguenti organi del CAS e criteri per la loro formazione e elezione:
 - Assemblea dei soci
 - Presidente
 - Consiglio direttivo
 Rimanendo facoltativa la costituzione del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti.
3. Copia dell'atto costitutivo dell'APS e del nuovo statuto è depositato da ciascuno dei CAS presso il Comune di Arezzo entro 30 giorni dalla data di registrazione ed è conservato agli atti degli Uffici competenti per materia.

Art. 4 **(Altri contenuti statutari)**

1. Lo statuto altresì prevede che ogni cittadino residente nell'ambito del Comune di Arezzo possa richiedere l'adesione ad un CAS di suo gradimento, indipendentemente dalla zona urbana o extraurbana nella quale risulta avere la residenza anagrafica.
2. Non è consentito respingere richieste di iscrizione, fatta eccezione per i casi di persone che abbiano commesso atti gravi in danno dello stesso CAS.
3. E' consentita l'adesione, da parte della stessa persona, a più di un CAS: in tale caso il socio potrà rivestire la carica di consigliere limitatamente ad un solo consiglio direttivo.
4. Comunque ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto del CAS a cui aderisce, all'osservanza delle decisioni assunte dagli organi sociali, alla partecipazione costante alle attività del Centro, alla loro gestione e buon andamento.
5. L'assemblea dei soci, secondo il principio del voto singolo e segreto, elegge il consiglio direttivo e, se previsti, il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti.
6. Gli organismi di gestione dei CAS devono garantire parità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.
7. Il presidente può essere eletto dall'assemblea dei soci o dal consiglio direttivo; l'opzione scelta dovrà essere specificata nello statuto.
8. Tenuto conto dell'esperienza compiuta dal CAS nel corso del tempo, delle vocazioni e criticità del territorio in cui lo stesso si è costituito ed opera, nello statuto potranno

essere inseriti ulteriori principi, finalità e linee di attività, purché coerenti con il citato contesto normativo e con il presente regolamento.

Art. 5 **(Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi)**

1. Ai sensi del D. Lgs. 8.4.2013 N. 39, art. 1, lett. d), i CAS configurano quali enti di diritto privato, convenzionati con il Comune di Arezzo e dallo stesso sostenuti, sotto il profilo della concessione a titolo di comodato gratuito degli immobili dei quali hanno sede e svolgono le loro attività.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e quelli dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, comportanti poteri di vigilanza e controllo sulle attività dei CAS, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento di incarichi e/o cariche nei CAS, come stabilito all'art. 9 del citato D. Lgs. n. 39/2013; tale incompatibilità si estende a tutto il periodo di durata dell'incarico e/o carica.
3. La carica di Presidente del CAS è incompatibile con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore regionale, provinciale, comunale nonché con il mandato parlamentare. Non possono altresì essere eletti a Presidente dei CAS coloro che risultino debitori del Comune di Arezzo a qualsiasi titolo e/o abbiano in essere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, contro l'amministrazione Comunale di Arezzo.
4. E' fatto salvo il rispetto delle norme previste per la partecipazione alle gare e alle concessioni come disciplinate dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, per i Presidenti legali rappresentanti del CAS.

Art. 6 **(Bilancio e rendiconto)**

1. Il bilancio e il rendiconto economico-finanziario costituiscono strumenti essenziali di conoscenza della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria di ciascun CAS.
2. Per il combinato disposto tra l'art. 20 Cod. Civ. e l'art. 3, lett. a) Legge n. 383/2000, nello statuto di ogni CAS, quale associazione di promozione sociale, è espressamente previsto l'obbligo di redazione del bilancio *preventivo* entro il termine del 28 Febbraio di ogni anno e del rendiconto economico-finanziario relativo all'annualità precedente entro il termine del 30 Maggio dell'anno successivo.
3. A ciascun CAS è data facoltà di scegliere lo schema di bilancio e lo schema di rendiconto più idonei a rappresentare le dimensioni e la capacità di azione dell'associazione, nonché i settori prevalenti nei quali svolge le proprie attività, fermo restando l'obbligo di esporre nel modo più esauriente, veritiero e corretto la natura e l'entità delle voci iscritte nei due documenti.
4. Le modalità per la redazione, l'approvazione e la pubblicità del bilancio e del rendiconto sono descritte e specificate nello statuto dei CAS.
5. Ogni CAS è obbligato a consegnare al Comune copia del bilancio entro il 31 Marzo dell'anno di riferimento e copia del rendiconto economico-finanziario entro il 30 Giugno, entrambi corredati da nota integrativa di convalida sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti se previsto dallo statuto o, in alternativa, da professionista a ciò abilitato.
6. La mancata consegna dei documenti di cui al comma precedente entro i termini prescritti comporta l'automatica esclusione del CAS inadempiente da ogni eventuale beneficio derivante dal Comune.

Art. 7
(Risorse economiche)

1. Ogni CAS, quale associazione di promozione sociale, per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle attività programmate persegue l'obiettivo dell'autosufficienza potendo utilizzare le seguenti risorse:
 - quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, della Regione, del Comune, di altri Enti o Istituzioni pubbliche, anche assegnati per sostenere specifici e documentati progetti e/o programmi;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali del CAS, secondo l'articolazione prevista dall'art. 4 Legge n. 383/2000 e art. 7 LRT n. 42/2002
2. Compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, è facoltà del Comune erogare, mediante procedura di evidenza pubblica:
 - contributi a sostegno dei programmi da attuare, a favore dei CAS che risultino in condizioni di accertata difficoltà economica comunque non imputabile a responsabilità gestionale degli organi statutari;
 - contributi finalizzati a realizzare, attraverso i CAS, specifici progetti o iniziative di interesse pubblico, sotto il profilo sociale, educativo, culturale.

Art. 8
(Programma annuale delle attività)

1. Il Comune riconosce ad ogni CAS piena titolarità, autonomia e responsabilità in ordine al programma, alle scelte operate sotto il profilo progettuale, organizzativo e gestionale, alle modalità di attuazione delle singole attività.
2. Il CAS trasmette al Comune, entro il 28 Febbraio di ogni anno, sia il programma delle attività che si propone di attuare nel corso delle annualità, sia un consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente evidenziandone l'esito, il livello di adesione da parte degli associati e dei cittadini interessati, le eventuali criticità: a tale scopo il Comune rende disponibile un apposito modulo recante le voci che particolarmente interessano ai fini della valutazione dei risultati.

Art. 9
(Prestazioni degli associati)

1. Per la realizzazione del programma di attività ogni CAS si avvale, in via principale e prevalente, dall'apporto volontario, libero e gratuito dei propri associati, ai quali può riconoscere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità preventivamente deliberate dagli organi statutari.
2. Ai sensi dell'art. 18 Legge n. 383/2000 e art. 6 LRT n. 42/2002, i CAS, quali associazioni di promozione sociale, in presenza di particolari e comprovate necessità possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi, anche

ricorrendo ai propri associati, fermo restando che in nessun caso le assunzioni e il ricorso al lavoro autonomo possono prevalere sulle prestazioni gratuite e volontarie.

Art. 10 **(Strutture comunali)**

1. Ciascuno dei CAS ha sede presso un immobile di proprietà comunale realizzato o trasformato a tale scopo, nel quale si svolgono le attività ed ogni altra iniziativa facente parte dei programmi dell'associazione, come consentito dalla Legge n. 383/2000, art. 32.
2. Il Comune affida in via diretta all'Associazione Centro di aggregazione sociale, dopo il perfezionamento di quanto previsto all'art. 3 comma 1) del presente regolamento, l'immobile di riferimento, sotto forma di comodato d'uso a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1803 e ss. Cod. Civ., regolando specificamente i reciproci obblighi e doveri mediante la convenzione quinquennale di cui al successivo art. 11.
3. La gestione dell'immobile e i relativi oneri di pulizia, manutenzione ordinaria, assicurazione e utenze sono posti a carico del CAS affidatario, per tutta la durata del rapporto convenzionale.
4. Le modifiche ai locali oggetto di comodato devono essere concordate e comunicate agli uffici comunali competenti, nonché avere le necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge.
5. L'immobile comunale costituente sede del CAS è luogo destinato, in via prevalente, agli associati per lo svolgimento delle attività a questi destinate, rimanendo consentito l'utilizzo dei locali per attività ludico-ricreative-sociali-ginnico sportive, iniziative, intrattenimenti, spettacoli e manifestazioni aperte alle generalità dei cittadini, previo l'ottenimento delle autorizzazioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia e verificata la compatibilità dei locali concessi.
6. Al CAS è consentito, per periodi di tempo determinati, di ospitare nella sede affidatagli dal Comune attività o iniziative organizzate da altri soggetti, singoli o associati, privati o pubblici, a condizione che:
 - Tali attività o iniziative siano compatibili, sotto il profilo dei principi, delle finalità e delle modalità gestionali con quanto stabilito dal presente regolamento;
 - Siano esclusi intenti di commercio di beni e servizi a scopo di lucro ed iniziative organizzate da associazioni politiche.
7. Possono essere esercitate, da parte del Comune a favore del singolo CAS, a seguito di sua espressa e motivata richiesta, le facoltà previste dall'art. 31 Legge n. 383/2000 in ordine ad autorizzazioni e concessioni temporanee, in occasione di particolari eventi o manifestazioni.
8. E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte la sede e i locali in gestione, pena l'immediata risoluzione della concessione con conseguente risarcimento dei danni subiti dall'ente concedente.
9. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e dei titoli abilitativi previsti. In ogni caso deve essere assicurato dall'associazione il rispetto

della normativa fiscale e tributaria, con ogni onere a carico dell'associazione stessa e con esonero di responsabilità per il Comune. E' vietato svolgere nei locali assegnati qualsiasi tipo di vendita o commercio senza i previsti titoli abilitativi.

10. Le sedi dei CAS non possono essere oggetto di concessione temporanea o permanente a partiti politici. Non possono essere esposti nei CAS manifesti o volantini a carattere meramente partitico.
11. *E' consentito all'Amministrazione Comunale ed ai gruppi consiliari del Comune di Arezzo, previo accordo con i consigli direttivi dei CAS nel rispetto della programmazione annuale e delle attività in itinere, organizzare all'interno dei CAS momenti di incontro con la cittadinanza al fine di trattare temi di interesse collettivo, di competenza e inerenti l'attività della Giunta e del Consiglio Comunale. Tali momenti di incontro non devono riguardare mere attività partitiche o di propaganda elettorale e referendaria.*

L'organizzazione e lo svolgimento di tali momenti di incontro sono consentite esclusivamente ai componenti della Giunta e dei gruppi consiliari, tenendo conto che spetta al Sindaco o suo delegato e al capogruppo o suo delegato, rispettivamente per la Giunta Comunale e per il proprio gruppo consiliare di appartenenza, prendere accordi in tal senso con i consigli direttivi dei CAS, per un numero massimo di due eventi ciascuno nel corso dell'anno solare in ogni singolo CAS, salvo particolari ed eccezionali esigenze di urgenza.

Tali attività devono essere comunicate preventivamente al Comune, e sono comunque sospese nei trenta giorni antecedenti consultazioni elettorali e referendarie.

12. *Nei trenta giorni antecedenti consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto della normativa vigente, su iniziativa e invito da parte dei consigli direttivi dei CAS, è possibile organizzare momenti di dibattito e confronto aperti alla cittadinanza, a patto che sia invitati esponenti di tutte le forze in campo e che siano effettivamente rappresentate nel corso dell'evento almeno due di esse, non appartenenti alla stessa alleanza o coalizione. Tali attività devono essere comunicate preventivamente al Comune.*

Art. 11 (Convenzione comunale)

1. Tra il Comune di Arezzo e ciascuno dei CAS, come identificati all'art. 1, si sottoscrive una convenzione avente durata quinquennale, con la quale si stabiliscono le modalità di attuazione dei programmi di attività delle singole associazioni, l'affidamento in gestione delle strutture comunali destinate a sedi dei CAS in regime di comodato gratuito *nonché gli orari minimi settimanali di apertura del CAS* ed ogni altro scopo, obbligo, diritto e dovere previsto dal presente regolamento e nella citata normativa statale e regionale.
2. Nella convenzione si prevedono le attività di utilità sociale che il CAS si impegna a realizzare nel periodo di durata della Convenzione, rese a favore della cittadinanza, quali presa in cura di aree pubbliche, attività di utilità presso immobili comunali, scuole e altri servizi pubblici. *Tali attività di utilità sociale saranno definite e disciplinate tramite uno specifico accordo tra il singolo CAS e l'Amministrazione Comunale.*
3. Ciascuna convenzione è stipulata tra le parti dopo la costituzione del CAS quale associazione di promozione sociale e la presentazione al Comune del nuovo Statuto, come stabilito al precedente art. 3.

4. Alla convenzione è allegata la documentazione tecnica che identifica e descrive l'immobile affidato, validato dall'Ufficio Patrimonio del Comune.

Art. 12

(Iscrizione al registro regionale delle APS)

1. I CAS, costituiti e configurati nei modi previsti dal presente regolamento, hanno i requisiti richiesti dalla LRT n. 42/2002 e s.m.i., per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, articolazione di livello provinciale, sezione "B", possono pertanto iscriversi seguendo il procedimento descritto agli art. 8-11 della citata normativa regionale e nel vigente regolamento provinciale attinente la materia.
2. Qualora iscritti al registro delle APS da almeno sei mesi, i CAS hanno titolo, ai sensi dell'art. 30 Legge n. 383/2000 e art. 13 LRT n. 42/2002, a stipulare convenzioni con gli enti territoriali e altri enti pubblici di varia natura per svolgere attività verso terzi compatibili con il loro statuto e il presente regolamento, rispetto alle quali possano dimostrare di aver maturato particolare attitudine, capacità, esperienza, affidabilità e radicamento nel territorio.
3. L'iscrizione al registro regionale delle APS consente ai CAS la partecipazione a bandi di selezione e progetti promossi dallo Stato attraverso il competente dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, sia in forma diretta sia sotto forma di partenariato, per l'assegnazione delle risorse del "fondo per l'associazionismo" di cui all'art. 13 Legge 383/2000.
4. In quanto soggetti convenzionati con il Comune ed iscritti al registro regionale, i CAS possono accedere al credito agevolato disciplinato dalla LRT n. 42/2002 e s.m.i., art. 14, denominato "fondo rotazione", a sostegno di investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.

Art. 13

(Coordinamento dei CAS)

1. Entro 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si costituisce un organismo di coordinamento composto dai presenti CAS, allo scopo di condividere progetti e iniziative, di concorrere ai programmi di interesse comunale, di esaminare e risolvere congiuntamente eventuali criticità attinenti sia la programmazione sia la gestione delle attività.
2. Il coordinamento è composto dai presidenti di tutti i CAS o vice presidenti e dal Sindaco o suo delegato, e si riunisce di norma con cadenza bimestrale, comunque ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità e la necessità.
3. Alle riunioni del coordinamento partecipano il Sindaco o l'assessore delegato e il responsabile dell'ufficio comunale competente per materia.
4. Per la validità della riunione del coordinamento è richiesta la maggioranza semplice dei suoi componenti; per la validità delle votazioni è richiesta la maggioranza semplice dei presenti.

5. La seduta di insediamento e le successive riunioni sono convocate dal Sindaco o dall'assessore delegato. ~~Nella prima seduta, con voto palese, i presidenti dei CAS eleggono il presidente del coordinamento, che ne diviene rappresentante e portavoce.~~
6. La convocazione delle sedute del Coordinamento dei CAS è trasmessa ai consiglieri comunali.
7. ~~La presidenza del coordinamento ha durata di tre anni decorsi i quali lo stesso soggetto può essere riconfermato quale presidente per ulteriori due anni o è sostituito da altra persona, ricorrendo, in entrambi i casi, a votazione palese.~~

Art. 14
(Altra disciplina)

1. Alle attività e alla gestione dei CAS si applica, oltre che le disposizioni sopra riportate, ogni altra disciplina comunale compatibile e i connessi procedimenti tecnico-amministrativi, in particolare per quanto riguarda le seguenti materie:
 - Patrimonio comunale;
 - Igiene sanitaria;
 - Somministrazione di alimenti e bevande;
 - Organizzazione di pubblici spettacoli;
 - Concessione di vantaggi economici.
2. Per quanto non espressamente previsto nel seguente regolamento, si richiamano la Legge n. 383/2000 e la LRT n. 42/2002 s.m.i. e le norme, statali e regionali, ad esse collegate.
3. Gli statuti dei CAS, i loro bilanci, rendiconti e programmi annuali delle attività sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune, ai sensi del D. Lgs. 14.2.2013 n. 33, Capo II, art. 26.

Art. 15
(Disposizione finale)

1. E' abrogato ogni altro precedente disciplinare in materia di Centri di Aggregazione Sociale.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo.